


Responsabile Documento	Data	Revisione	File Archivio	Pagina
DIRGEN	23/09/13	09	Condizioni generali di fornitura	1 di 2



**L.A.V.** s.r.l.

Laboratorio Analisi e Consulenza  
Igiene degli Alimenti  
Microbiologia  
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro  
Indagini ambientali

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

### 1. Premessa

Agli effetti del contratto si intende per:

"L.A.V. S.r.l." o "Laboratorio": la società L.A.V. S.r.l., con sede legale in Rimini (RN) in via Nuova Circonvallazione n. 57/D, codice fiscale e partita IVA n.00955560404, Legale Rappresentante Dott.ssa Cinzia Zoli.

"Cliente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede a L.A.V. S.r.l. l'effettuazione di analisi chimiche e/o microbiologiche e/o la prestazione di altri servizi;

"Campione": un materiale da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti salvo esplicita indicazione da parte di un'Autorità Competente.

### 2. Applicazione delle Condizioni Generali

L'accettazione delle nostre offerte e l'invio dei campioni al L.A.V. S.r.l. implicano l'adesione alle condizioni generali di fornitura del laboratorio L.A.V. S.r.l.

Quanto disciplinato dalle presenti condizioni generali viene applicato al rapporto tra L.A.V. S.r.l. e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari che dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta prima dell'invio dei campioni.

LAV S.r.l. si riserva la facoltà di revisionare nel tempo le presenti condizioni generali di fornitura pubblicando la versione aggiornata sul sito [www.lavrimini.com](http://www.lavrimini.com)

Con la conclusione del contratto si intendono accettate le condizioni generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalizzate nei documenti contrattuali medesimi.

I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte o mediante accettazioni delle nostre offerte; in ogni caso l'invio dei campioni susseguente ad offerta L.A.V. S.r.l. costituisce accettazione della stessa e delle condizioni generali di fornitura.

### 3. Oggetto del contratto

Il rapporto tra L.A.V. S.r.l. ed il Cliente ha per oggetto la prestazione di servizi da parte di L.A.V. S.r.l. nell'ambito della attività di analisi chimiche e/o microbiologiche; attività di monitoraggio ambientale e assistenza tecnica-scientifica, attività di campionamento e/o ritiro campioni; attività di consulenza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, controllo degli alimenti, assistenza per la realizzazione di sistemi di gestione qualità.

### 4. Consegna dei campioni al Laboratorio

Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato, ed è responsabile della corretta consegna dei campioni al laboratorio LAV S.r.l., il quale non assume alcuna responsabilità per eventuale smarrimento o danno dei campioni durante il trasporto. Quando il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) a cura di personale L.A.V. S.r.l., può costituire prestazione accessoria, oggetto di separato addebito al prezzo previsto. Solo in tal caso il L.A.V. S.r.l. garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all'atto della sua presa in consegna.

Ove il campionamento non sia effettuato dal L.A.V. S.r.l., il cliente è responsabile della rappresentatività dei campioni, del loro imballaggio, trasporto, conservazione e consegna in conformità alle prescrizioni delle procedure analitiche a cui i campioni devono essere

sottoposti. Qualora il cliente decida di affidare l'incarico dell'attività di campionamento al laboratorio LAV S.r.l. tale richiesta costituirà un servizio supplementare e sarà oggetto di separato addebito.

Il campione deve essere trasportato in modo tale da non subire variazioni di temperatura o altri parametri, che potrebbero inficiare il risultato analitico. L'analisi condotta dal Laboratorio farà sempre comunque riferimento alla situazione del campione al momento della consegna.

Il L.A.V. S.r.l. fornisce al cliente indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di campionamento e di conservazione, disponibili anche on-line sul nostro sito web [www.lavrimini.com](http://www.lavrimini.com).

I clienti possono consegnare i campioni alla Segreteria del L.A.V. S.r.l. nei seguenti orari: 8,30 – 13,00; 14,00-19,00 (sabato escluso). Dopo le ore 14 del venerdì i campioni deperibili da sottoporre ad analisi microbiologiche vengono congelati.

Il campione deve sempre essere consegnato accompagnato da una lettera di incarico o altro documento accompagnatorio riportante il numero di offerta L.A.V. S.r.l. cui l'analisi richiesta fa riferimento

Il Cliente ha l'obbligo di informare il L.A.V. S.r.l. sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l'obbligo di segnalare efficacemente la corretta modalità per la gestione dei campioni ed è tenuto ad informare il laboratorio LAV S.r.l. su eventuali rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori connessi ai campioni.

### 5. Conservazione del campione e del contro-campione (o campione di riserva)

La data di accettazione del campione corrisponde a quella di presa in carico del materiale da parte del Laboratorio.

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee per il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, il L.A.V. S.r.l. acquista la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l'analisi.

I campioni analizzati vengono conservati per un periodo di almeno 15 gg, salvo diverse disposizioni di legge. La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità: tempi e modalità di conservazione possono essere altrimenti definiti ad insindacabile giudizio del L.A.V. S.r.l.

Il Laboratorio conserva eventuali contro-campioni o campioni di riserva per un periodo di 90gg dalla data del prelievo, salvo differenti disposizioni di legge o indicazioni scritte da parte del Cliente. Tale servizio costituisce prestazione accessoria, oggetto di separato addebito, previa verifica della logistica. Decorso il termine indicato, il Laboratorio ha la facoltà di distruggere il contro-campione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.

### 6. Rapporti di prova.


I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull'accreditamento dei laboratori. Il formato del rapporto di prova è predefinito dal L.A.V. S.r.l.

I Rapporti di Prova sono univocamente determinati da un numero, corrispondente al numero di identificazione del campione.

I risultati riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione presentato.

Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Cliente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa di forza maggiore.

Responsabile Documento	Data	Revisione	File Archivio	Pagina
DIRGEN	23/09/13	09	Condizioni generali di fornitura	2 di 2



**L.A.V.** s.r.l.

Laboratorio Analisi e Consulenza  
Igiene degli Alimenti  
Microbiologia  
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro  
Indagini ambientali

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

I Rapporti di Prova vengono inviati a mezzo posta ordinaria, salvo diverse richieste del Cliente.

In caso di invio tramite fax o posta elettronica, il L.A.V. S.r.l. non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili dal Laboratorio.

E' vietata la duplicazione parziale dei Rapporti di Prova senza la preventiva autorizzazione scritta del L.A.V. S.r.l.

I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte del L.A.V. S.r.l.

Il Laboratorio provvede all' archiviazione dei Rapporti di Prova per un periodo di 5 anni. Le registrazioni tecniche relative alle prove effettuate vengono conservate per un periodo di 5 anni.

### 7. Identificazione dei metodi di prova.

Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che sono stati utilizzati.

Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell' accettazione del campione.

In casi particolari, il laboratorio potrebbe utilizzare metodi diversi da quelli precedentemente concordati o indicati nell' offerta, senza inficiare il rispetto delle normative vigenti. Tali casi potrebbero verificarsi per richieste specifiche da parte degli Enti di controllo, oppure per esigenze organizzative o in seguito a valutazioni tecniche effettuate dal Laboratorio, qualora, per garantire l' affidabilità del dato analitico, il campione debba essere processato secondo un' altra metodica.

### 8. Altre prestazioni connesse ai rapporti di prova.

Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all' emissione del rapporto di prova (quale, ad esempio: pareri, interpretazioni, relazioni, commenti), costituisce separata prestazione e può formare oggetto di separato addebito. Tutte le informazioni contenute nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati, e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.

### 9. Significato dell'accreditamento ISO/IEC 17025

Il L.A.V. S.r.l. e' un laboratorio accreditato ACCREDIA con il n. 0447.

L'accreditamento è relativo alle prove per le quali il laboratorio ha richiesto e ottenuto l'accreditamento stesso. Per l'elenco aggiornato delle prove accreditate contattare il L.A.V. S.r.l.

L'accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Il L.A.V. S.r.l. ha stipulato una convenzione di accreditamento in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accreditamento. L'accreditamento assicura la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura. L'apposizione del marchio ACCREDIA sul certificato non implica che ACCREDIA accetti la responsabilità per il risultato della prova o per qualunque opinione o interpretazione ne possa derivare, o che ACCREDIA dia l'approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto.

### 10. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Nell'ipotesi in cui il lavoratore del L.A.V. S.r.l. svolga la propria attività presso la sede del cliente, quest'ultimo ha l'obbligo di informare il L.A.V. S.r.l. sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si debba operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza

adottate, fornendo copia del DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08, o nel caso di esenzione come previsto dal comma 3-bis dello stesso articolo.

### 11. Tutela della privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.)

In ossequio al D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il L.A.V. S.r.l. informa che presso l'archivio del Laboratorio verranno raccolti dati che riguardano il Cliente, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell'attività inerente al presente accordo di fornitura. Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. Di seguito si riporta apposita informativa che si intende approvata con la conclusione del contratto, salvo diversa comunicazione scritta da parte del cliente.

*Informativa D.lgs n. 196 del 30/06/2003*

*Il cliente fornirà i propri dati necessari e utili per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e quelli derivanti da disposizioni normative. La Società conformerà il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, comprese quelle relative all'adeguamento alle misure di sicurezza.*

*Titolare del trattamento è : L.A.V. S.r.l., Via Nuova Circonvallazione n. 57/D, 47923 Rimini (RN).*

*Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento.*

### 12. Obbligo di riservatezza e informazioni varie.

Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservate a soggetti che non siano autorizzati, e ciò sia durante che dopo la cessazione del contratto. Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento del presente contratto.

### 13. Reclami.

Eventuali reclami vanno inoltrati per iscritto ed indirizzati alla Direzione del Laboratorio.

### 14. Termini di pagamento.

Le condizioni di pagamento sono dettagliate nei singoli contratti. Altre condizioni possono essere concordate in caso di stipula di convenzioni. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, saranno addebitati interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/02. Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.

### 15. Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà di esclusiva competenza del Foro di Rimini.